

Doc. XXII

n. 47

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore FILOGRANA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — È divenuto ormai improcrastinabile il momento in cui si deve fare chiarezza in ordine alla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

La reclamano i conti divenuti ingestibili; la reclamano gli iscritti, che non sanno se, e quando, potranno beneficiare delle prestazioni promesse dall'Istituto stesso; lo esigono i giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro e che non hanno la certezza di un'avvenire economicamente sicuro.

Nessuno, ad oggi, è in grado di determinare con certezza l'entità del «buco» nei fondi dell'Istituto di previdenza.

Non c'è stata sinora la volontà di fare luce su questo aspetto nè di comprendere le cause che hanno determinato il crearsi di questa drammatica situazione.

Ma la realtà è evidente ed i problemi di gestione del dissesto si manifestano in tutta la loro drammatica consistenza quasi quotidianamente.

Tale situazione peraltro, assume carattere di estrema urgenza proprio perchè dal dissesto dell'Istituto discende un indubbio pregiudizio sulle ragioni e sui diritti di quanti — lavoratori iscritti all'INPS — hanno svolto le proprie prestazioni lavorative nell'aspettativa di ottenere la giusta as-

sistenza previdenziale nel momento in cui ne avrebbero maturato il diritto.

Ma così non è, se – come è noto – l'INPS si dibatte in problemi di reperimento di fondi per sopperire alle esigenze di cassa, destinati per certo ad incrementarsi in modo esponenziale non solo per l'accrescersi dell'indebolimento dell'Istituto, ma anche per gli strutturali aumenti di richieste di prestazioni previdenziali dovute al basso livello dell'età pensionabile e al tendenziale allungamento della vita della popolazione.

Solo attraverso una rigorosa analisi e verifica dell'ammontare dell'entità del dissesto dell'INPS, accompagnata dalla parallela ricerca ed individuazione delle cause, strutturali, organizzative e generate da una *mala gestio* del patrimonio, si potrà comprendere quali potranno essere gli interventi migliorativi più opportuni.

E ciò con il chiaro intento di fornire risposte certe e definitive alle domande che sempre più vengono poste in ordine alle sorti dell'Istituto.

La presente proposta si pone quale obiettivo, pertanto, di costituire una Commissione la quale possa, in tempi estremamente brevi, con una struttura snella ma improntata alla rappresentatività dei Gruppi politici parlamentari, fornire quelle risposte che at-

tualmente i vertici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non sono in grado, o non vogliono fornire.

Alla costituenda Commissione vengono attribuiti poteri di inchiesta affini ai poteri di indagine propri della magistratura indagante, senza peraltro (nel rispetto del principio della separazione dei poteri) che ciò possa comportare l'attribuzione di poteri punitivi in capo alla Commissione stessa. Parallelamente all'attribuzione di tali prerogative, vi è la previsione di garanzie di segretezza nell'operare della Commissione, affinché vengano comunque rispettati i diritti costituzionalmente garantiti.

Si ritiene che solo attraverso tale strumento si possa finalmente intraprendere un primo passo verso la moralizzazione della gestione dell'Istituto, al dichiarato fine di tutelare maggiormente le aspettative dei lavoratori.

Tale proposta è complementare ad un disegno di legge già presentato in data 7 luglio 1997, n. 2627, e mirante alla liquidazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e alla contestuale costituzione di un nuovo Istituto di previdenza, organizzato su basi privatistiche e dotato quindi di maggiori garanzie di efficienza e trasparenza.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione di inchiesta)

1. Viene istituita, secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

(Finalità perseguite dalla Commissione)

1. La Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 1 della presente proposta svolge la propria attività al fine di individuare le cause del dissesto dell'Istituto previdenziale, l'entità del dissesto stesso, la natura delle responsabilità nella sua gestione, gli inadempimenti del proprio personale direttivo, le eventuali ingerenze o influenze che parti politiche o sindacali possano aver avuto nella gestione dei fondi, dei benefici accordati a determinate categorie di soggetti e le eventuali anomalie che si siano verificate nell'effettuazione degli investimenti dei fondi dell'Istituto e del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 3.

*(Composizione della Commissione
parlamentare)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati, entro trenta giorni dall'approvazione della presente proposta, dal Presidente del Senato, rispecchiando la proporzione e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari e in ogni caso, garan-

tendo la presenza nel suo interno di almeno un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

2. Entro quindici giorni dal proprio insediamento la Commissione provvede ad eleggere il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 4.

(Poteri della Commissione e prerogative)

1. La Commissione parlamentare procede, nello svolgimento delle proprie attività, e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni attribuite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

2. Nel perseguimento dei suoi compiti si avvale della polizia giudiziaria e dei supporti tecnici adeguati alle proprie attività.

3. La Commissione può acquisire, d'ufficio, atti relativi ad indagini svolte da altre Commissioni parlamentari sulla stessa materia, e può acquisire d'ufficio, anche in deroga alle norme in materia di segreto nella fase delle indagini preliminari, informazioni ed atti relativi a procedimenti in corso o in fase di indagine innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5.

(Durata dell'attività della Commissione)

1. La Commissione deve presentare al Senato della Repubblica il risultato dei propri lavori, mediante relazione conclusiva, entro e non oltre sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. La Commissione elabora un proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'attività e la regolamentazione delle sedute.

3. In ogni caso deve essere garantita la possibilità per i commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza da acquisire agli atti.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, in particolari casi, qualora il Presidente, valutato l'oggetto della attività di indagine svolta, lo ritenga necessario, potranno disporsi sessioni a porte chiuse.

5. I verbali delle sedute, nonché gli atti ed i documenti acquisiti, sono pubblicati, eccezion fatta nei casi indicati nel comma 4 e qualora il Presidente della Commissione lo disponga.

Art. 6.

(Oneri finanziari)

1. Il Presidente del Senato destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

